



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 49 del 30/10/2012

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE

DELIBERA N. 49 DEL 30/10/2012

OGGETTO:

RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL 27/04/2012 N. 18 RELATIVA A "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE ANNO 2012" E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL 27/04/2012 N. 17 "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE I.M.U."

L'anno duemiladodici, questo giorno trenta del mese di ottobre alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

Presenti

COSTA ANDREA	Sindaco
NEGRI STEFANO	Consigliere
VISIOLI ROBERTO	Consigliere
BERNI SIMONA	Consigliere
SOTTILI ELISABETTA	Consigliere
BORIOLI MONICA	Consigliere
IORI MATTEO	Consigliere
PELIZZONI STEFANIA	Consigliere
LUPI Ing. DINO	Consigliere
AVOSANI ALDO	Consigliere
BINACCHI SILVIA	Consigliere
SACCHI CHIARA	Consigliere
SCHIROLI Dott. MARCO	Consigliere
PERINI CESARE	Consigliere
GHIDINI ALFREDO	Consigliere

Tot. presenti: 15

Assenti

MANTOVANI FEDERICA	Consigliere
GOZZI GIANLUCA	Consigliere

Tot. assenti: 2

ASSISTE il Segretario Comunale BOVA Dott. LUIGI il quale provvede, tramite il Vice Segretario, alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA il Sindaco COSTA ANDREA, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: Mirco Terzi, Nicola Vezzani, Elisabetta Sottili, Claudio Zoboli.

SCRUTATORI: _____

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su file conservato agli atti ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 49 del 30/10/2012

OGGETTO

RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL 27/04/2012 N. 18 RELATIVA A "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE - ANNO 2012" E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL 27/04/2012 N. 17 "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE I.M.U."

Illustra il punto il responsabile del servizio Risorse umane e finanziarie. Segreteria - elettorale, Terzi dott. Marco.

Il sindaco Costa sottolinea come le aliquote IMU, deliberate per l'anno 2012 lo scorso aprile, non vengano in alcun modo modificate ma, al contrario, vengano confermate così come a suo tempo approvate da questo Consiglio.

Il consigliere Perini, prendendo atto che quello in discussione è un atto pressoché dovuto, invita nuovamente l'Amministrazione comunale a rivedere l'aliquota per l'abitazione principale già per il 2012, che raggiunge, per Luzzara, livelli prossimi a quelli massimi consentiti dalla legge.

Entra il consigliere Schirotti - presenti 15

Il sindaco Costa ricorda come il termine ultimo per adottare modifiche alle aliquote sia quello del 31 ottobre. Sottolinea l'estrema incertezza e la volatilità che caratterizzano le stime ministeriali del gettito IMU per il 2012 e, di conseguenza, le somme spettanti agli enti locali a titolo di trasferimenti erariali. Non così sarà nel 2013 quando il gettito IMU, stando alle voci sempre più insistenti, dovrebbe essere attribuito interamente ai comuni. L'anno 2012 è sicuramente stato il più complicato per la costruzione dei bilanci comunali. La prudenza che caratterizza le scelte in materia di aliquote IMU per il 2012 potrà compensare questa estrema volatilità. Ricorda inoltre come molti comuni italiani, otto su dieci, stanno rivedendo al rialzo le proprie aliquote IMU proprio in questi giorni. Evidenzia come il regime agevolativo previsto per le abitazioni principali ai fini IMU renda per molti contribuenti il carico fiscale inferiore a quello che caratterizzava l'ICI, così come applicata fino a tutto il 2007. E' chiaro che per i cittadini si tratta di un aumento secco rispetto agli ultimi anni in cui la vecchia ICI sulla prima casa non era più dovuta. Viceversa l'impatto del nuovo tributo sulle attività produttive può essere definito quanto meno devastante. Attraverso l'ANCI, la Regione e i Parlamentari locali l'Amministrazione comunale si è attivata per ottenere almeno una rateizzazione del tributo per i contribuenti residenti nei comuni terremotati come quello di Luzzara.

Il consigliere Berni accoglie con favore la promessa del sindaco a rivedere l'IMU nel 2013. Afferma come per le attività produttive il carico fiscale sia raddoppiato rispetto alla vecchia ICI. Al danno si aggiunge la beffa per il fatto che buona parte del gettito spetti allo Stato anziché al territorio.

Il consigliere Ghidini afferma di non ritenere utile il continuo rinvio dei pagamenti dell'IMU. Posto che il bilancio previsionale è costellato di punti di domanda per la grande incertezza che caratterizza oggi la finanza locale, afferma come sia possibile fare di più sul fronte della spesa corrente che, anche per quest'anno, si attesta sui livelli dello scorso anno.

Il sindaco Costa apprezza le parole del consigliere Ghidini. La prudenza e l'incertezza potrebbero anche portare ad un avanzo di amministrazione consistente per quest'anno. Sul fronte delle spese ricorda gli aumenti di circa 40.000,00€ imposti dalle compagnie sulle polizze assicurative a parità di servizi resi, l'aumento dell'IVA al 21% e quello delle tariffe relative alle utenze degli immobili comunali. Essere riusciti a mantenere la spesa complessiva sui livelli dello scorso anno, pur a fronte di questi aumenti - afferma - significa essere stati in grado di recuperare efficienza su altre voci di spesa. In particolare quelle derivante dalla riduzione della spesa di personale, anche attraverso i servizi associati in capo all'Unione.

Il consigliere Berni evidenzia come certe decisioni che incidono sul bilancio comunale siano prese ad altri livelli e non siano governabili dall'Amministrazione comunale. Si dichiara d'accordo alla rateizzazione dell'IMU per dare sollievo alle imprese che, per effetto della sospensione di tutti i tributi, si trovano ora in grosse difficoltà.

Il consigliere Sacchi si dichiara d'accordo con gli interventi dei colleghi.

Dopo di che



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 49 del 30/10/2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale in data 27/04/2012 ha approvato le deliberazioni n. 18 relativa all'approvazione delle aliquote, per l'anno 2012, per l'Imposta Municipale propria IMU e n. 17 relativa all'approvazione regolamento comunale I.M.U.;
- che il D.L. 2.3.2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012, n. 44 ha reso necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni indispensabili per adeguare la delibera di approvazione delle aliquote sopracitata, alle nuove normative;
- che il medesimo decreto ha normato in maniera diversa la potestà regolamentare del Comune comportando il superamento del regolamento IMU già approvato che deve pertanto essere annullato;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- a norma dell'art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, nel testo modificato dalla Legge 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012, lo Stato, può, entro il 10 dicembre 2012, provvedere alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione di cui al medesimo articolo, sulla base dell'andamento del gettito della prima rata di versamento dell' IMU al fine di assicurare il gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
- con il D.L. 174/2012 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali" pubblicata in G.U. il 10.10.2012 all'art.9 c.3 è prevista la proroga al 31 ottobre 2012 del termine per modificare regolamenti, aliquote e detrazioni;

RITENUTO:

- che per garantire il gettito dell'imposta previsto per l'anno corrente, nell'osservanza degli equilibri di bilancio si rende necessario prevedere, contestualmente a questa proposta di deliberazione delle aliquote IMU, che a fronte di eventuali interventi modificativi di cui al punto precedente sia mantenuto, per ciascuna delle fattispecie tributarie individuate in delibera, l'attuale differenziale risultante dalla comparazione fra le aliquote e detrazioni indicate nella presente deliberazione e quelle statali di base ora vigenti;
- che a seguito delle necessarie modifiche ed integrazioni, si adotta la presente deliberazione avente natura regolamentare:

ALIQUOTE	DESCRIZIONE
0,55 per cento	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE . Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 49 del 30/10/2012

DETRAZIONE

in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che **acquisiscono** la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa **non risulti locata**.

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata.

Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell'abitazione principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.

Questa aliquota si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi per le case popolari; in entrambi i casi si applica esclusivamente la detrazione di base di € 200,00 prevista per l'abitazione principale (art. 8 c. 4 del d.lgs. 504/1992).

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **€ 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **€ 400,00** e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare **€ 600,00**.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 49 del 30/10/2012

<p><u>0,76 per cento</u></p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>1) Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.</p> <p>2) Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>Ai fini della individuazione corretta della fattispecie “comodato gratuito” si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull'immobile stesso.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le condizioni. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p>
<p><u>0,1 per cento</u></p>	<p>ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p>di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.</p>
<p><u>0,86 per cento</u></p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. In particolare per le categorie abitative da A/1 ad A/9 l'aliquota ordinaria si applica a tutte quelle affittate con regolare contratto registrato a canone libero, quelle che rimangono vuote per un periodo continuativamente non superiore a 2 anni alla data dell'1.1.2012. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni.</p> <p>L'aliquota ordinaria si applica anche sui fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, fino a quando permane tale destinazione.</p>
<p><u>1,06 per cento</u></p>	<p>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</p> <p>Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 49 del 30/10/2012

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
3. La norma prevede che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. L'Ufficio Tributi trasmette la documentazione all'Ufficio Tecnico Comunale che entro 30 giorni provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Il proprietario dovrà presentare dichiarazione IMU relativa all'immobile per la quale si richiede l'agevolazione che esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive finché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale.
6. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.
7. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, (ICI) il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 49 del 30/10/2012

8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.
9. Per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili, in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 3, 2° periodo del Decreto legge 6 giugno 2012, n.74.

PRECISATO che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni normative vigenti;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;
Con voti favorevoli 10 (maggioranza), contrari 4 (Schirotti, Perini, Ghidini, Binacchi), astenuti 1 (Sacchi)

DELIBERA

1. di rettificare, come specificato dettagliatamente in premessa, la deliberazione consiliare del 27/4/2012 n. 18 relativa all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2012 e di annullare la deliberazione consiliare n. 17 "Approvazione regolamento comunale IMU" approvata nella stessa data;
2. di dare atto che qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa – l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art. 13 del D.L. 201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296/2006, il 1° gennaio 2012;
4. di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del d.lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;
5. di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli 10 (maggioranza), contrari 4 (Schirotti, Perini, Ghidini, Binacchi), astenuti 1 (Sacchi), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000

Parere di regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio, accertato l'effettivo svolgimento dell'istruttoria, in ordine alla regolarità tecnica esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Luzzara li 22/10/2012

Il Responsabile del Servizio
TERZI MARCO



Handwritten signature of Marco Terzi

Parere di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie ed Umane. Segreteria - Elettorale, effettuata l'istruttoria di competenza, in ordine alla regolarità contabile esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Luzzara li 22/10/2012



Il Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie ed Umane. Segreteria Elettorale

Handwritten signature of Marco Terzi

PER COPIA CONFORME
IL VICE SEGRETARIO
(Terzi Dr. Marco)

Handwritten signature of the Vice Secretary





COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

2

SERVIZIO RIS. FINAN. ED UMANE. SEGR. ED ELETT.

UNITÀ ORGANIZZATIVA AUTONOMA TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
NR. 56 DEL 22/10/2012

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL 27/04/2012 N. 18
RELATIVA A "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE ANNO 2012" E
CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL 27/04/2012
N. 17 "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE I.M.U."

30 OTT 2012

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN DATA _____
NR. 49

- Resa immediatamente esecutiva
- Da inviare ai Capigruppo Consiliari
- Da inviare ad altri Enti
- Da inviare ai Rappresentanti Sindacali ed Aziendali
- Da notificare agli interessati
-



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

15

CONSIGLIO N. 49 del 30/10/2012

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
COSTA ANDREA



II SEGRETARIO COMUNALE
BOVA Dott. LUIGI

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi al nr. ¹²⁴⁷ del registro di pubblicazione dal ~~3 NOV 2012~~ al ~~18 NOV 2012~~ ai sensi del I° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara li ~~3 NOV 2012~~



II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara li ~~3 NOV 2012~~



II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva per decorrenza di termini** scaduti il ai sensi del 3° comma dell'Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi.

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Luzzara li ~~3 NOV 2012~~ ~~18 NOV 2012~~

II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO